



ANTICORRUZIONE Stop agli obblighi per gli avvocati

Guglielmo Saporito ▶ pagina 14



LA SETTIMANA DI NORME & TRIBUTI

- LUNEDÌ: Edilizia e ambiente, Il merito, Autonomie locali e Pa
- MARTEDÌ: Condominio
- MERCOLEDÌ: Diritto dell'economia
- GIOVEDÌ: Giurisprudenza / Il merito
- VENERDÌ: Incentivi e agevolazioni

I chiarimenti delle Entrate. La circolare n. 9/E fornisce le istruzioni sulla procedura che è stata introdotta dal 1° gennaio 2016

L'interpello guadagna tempo

Possibile inviare la richiesta entro il termine per la presentazione della dichiarazione

Luca Gaiani

Nuovi **interpelli** da presentare entro il termine della dichiarazione. Non è più necessario l'anticipo di 90 o 120 giorni rispetto alla scadenza di Unico previsto dalla precedente disciplina. Il chiarimento è contenuto nella **circolare 9/E** diffusa ieri, con la quale l'**agenzia delle Entrate** fornisce le istruzioni applicative della procedura di interpello introdotta dal 1° gennaio 2016 a seguito del Dlg 156/2015. Per tutte le tipologie di istanze, scatta, dopo il termine previsto per la risposta, l'istituto del silenzio assenso.

Una delle principali novità della riforma introdotta dal Dlg 156/2015 è costituita dall'**interpello probatorio**, che raggruppa le istanze, in precedenza disciplinate in modo eterogeneo, che riguardano l'esistenza di condizioni o di elementi probatori richiesti dalla legge per accedere ad un particolare regime. L'interpello probatorio, che riguarda solo ipotesi espressamente stabilite dalla norma, si differenzia da quello disapplicativo (categoria alla quale appartengono svariati casi ora ricompresi nelle istanze probatorie)

in quanto esso si configura sempre come modalità facoltativa per accedere al regime di legge (o per disapplicare talune previsioni della legge). Inoltre, per gli interpelli probatori, è stabilito un obbligo di segnalazione in dichiarazione nei casi di mancata presentazione o di risposta negativa.

La circolare opportunamente

LE INDICAZIONI

Per presentare l'istanza non ci sono più termini anticipati. Senza la risposta vale il silenzio assenso

- elenca i casi nei quali è possibile utilizzare il nuovo interpello obbligatorio:
- deduzione dei costi del black list (in casi di fusione eliminata dall'operazione) a seguito del varo di nuovi vincoli alla deduzione;
- trascrittura della Pex da parte degli enti creditizi ai sensi dell'articolo 113 del Tuir;
- continuazione del consolidato;

- accesso al consolidato mondiale;
- società di comodo;
- Ace.

L'interpello probatorio prevede una risposta del fisco dopo 120 giorni dall'istanza. Fermo restando, dunque, che il termine ultimo per rispettare la preventività è quello di scadenza della dichiarazione, se vuole ottenere la risposta in silenzio assenso) prima di trasmettere Unico 2016. Correrà inviare le istanze entro il 2 giugno prossimo.

Inuovi **interpelli disapplicativi** costituiscono l'unica categoria di interpelli rimasta obbligatoria. La legge non contiene un'elencazione tassativa di casi in cui si possono presentare queste istanze. Deve trattarsi di domande riguardanti norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive. Ad esempio si tratta delle norme sul riporto perdite in fusioni e scissioni e quelle sul *dividend washing*. Non vi rientrano invece i casi in cui la legge introduce forfetizzazioni predeterminate

Le sanzioni

01 | MANCATA PRESENTAZIONE
La mancata presentazione dell'istanza è obbligatoria, è punita con multa di 21mila euro

02 | DIVIDENDI/PLUSVALENZE
Sanzione del 10% dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di mille euro e un massimo di 50mila euro, quando l'omissione o l'incompletezza riguarda i componenti di cui all'articolo 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del Tuir

03 | PARTECIPAZIONI
Sanzione pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di mille euro e un massimo di 50mila euro quando l'omissione o l'incompletezza della segnalazione riguarda la detenzione di partecipazione di cui all'articolo 167 del Tuir

(come nel caso della deduzione dei costi delle autovetture), e quelli riguardanti la residenza delle persone fisiche.

Il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016 disciplina gli aspetti procedurali dei nuovi interpelli. Le istanze vanno direttamente presentate alle Direzioni regionali (i grandi contribuenti le inviano alla Direzione centrale normativa), senza più dover passare, come in passato, per le direzioni provinciali. Scaduto il termine a disposizione dell'Ufficio, come detto, scatta sempre il silenzio assenso e ciò anche per situazioni (come i vecchi interpelli disapplicativi, ora in parte trasferiti tra quelli probatori: si pensi alle società di comodo o all'Ace) in cui, in passato, l'assenza di risposta non equivaleva alla adesione alla tesi del contribuente. Un'altra importante novità della disciplina in vigore dal 2016 è rappresentata dalla espressa regolamentazione della rinuncia all'interpello. La rinuncia è trasmessa con le ordinarie modalità e determina una anticipata chiusura del procedimento senza che la risposta venga resa.

Il caso. Dopo l'intesa

I manager di Apple: archiviare l'indagine

Angelo Mincuzzi
MILANO

Era stato un accordo appi- sta quello firmato lo scorso dicembre tra **Apple** e il **fisco italiano**. La multinazionale di Cupertino aveva accettato di versare 318 milioni di euro per chiudere un lungo contenzioso per evasione fiscale. Ora, tre mesi dopo, i **tre manager** della Apple indagati dalla **procura di Milano** per omessa dichiarazione dei redditi chiedono ai pm di archiviare la loro posizione. In una lunga memoria difensiva arrivata ieri mattina sul tavolo del procuratore aggiunto Francesco Greco, il legale dei tre manager, Paola Severino, ne chiede l'archiviazione perché non sussisterebbero profili penalmente rilevanti riguardo la condotta contestata dai pm. Dunque, Enzo Biagini, amministratore unico e legale rappresentante di Apple Italia, il direttore finanziario Mauro Cardaio e Michael Thomas O'Sullivan, legale rappresentante delle società di diritto irlandese Apple Sales International e Apple Distribution International, chiedono di uscire dall'inchiesta. Proprio ieri scadevano i termini concessi dal procuratore aggiunto di Milano (che coordina l'indagine con il pm Adriano Scudieri) per chiedere un eventuale patteggiamento. L'inchiesta penale è stata chiusa a marzo dello scorso anno e riguarda una omessa dichiarazione dei redditi per il periodo 2008-2013, utili tassati in Irlanda a un'aliquota tra lo 0,05 e lo 0,06% rispetto al 27,5% italiano. Apple avrebbe evaso l'ires per 879,7 milioni di euro. Ora Greco e Scudieri dovranno valutare se accogliere la richiesta di archiviazione, anche alla luce dell'accordo raggiunto tra Apple e l'agenzia delle Entrate, o chiedere il rinvio a giudizio.

Adempimenti. Il comunicato

«Pa» senza spesometro Esoneri per negozianti e tour operator

Matteo Balzanelli

Niente **spesometro** per le **pubbliche amministrazioni**. Salvi anche i commercianti al dettaglio e i tour operator in relazione alle operazioni attive inferiori a 3mila euro, al netto dell'Iva. Con il comunicato stampa di ieri sera l'**agenzia delle Entrate** ha anticipato che è in corso di pubblicazione un apposito provvedimento attraverso il quale verranno sostanzialmente riproposti gli esoneri previsti anche in relazione agli anni passati. Nel provvedimento di prossima pubblicazione viene stabilita, per il 2015, l'esclusione dagli obblighi della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia per le amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, sia per quelle autonome. Nella sostanza, come si legge dal comunicato stampa, l'esonerato sul 2015 dovrebbe ricalcare quello disposto dal provvedimento del Direttore delle Entrate n. 44922 del 31 marzo 2015, in un'ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici. Si deve infatti considerare che questi ultimi hanno recentemente "sofferto" l'introduzione della fattura elettronica Pa e dello split payment, dovendo di conseguenza adeguare le proprie infrastrutture informatiche, i sistemi contabili e le procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all'erario dell'Iva dovuta dai fornitori di beni e servizi.

IN ARRIVO

Un provvedimento in corso di pubblicazione esclude l'obbligo al di sotto dei 3mila euro per commercio e turismo

per la detrazione delle spese sanitarie delle persone fisiche.

L'esclusione dall'obbligo di presentazione è fissato per l'1 aprile (il 10 cade di domenica). Tale scadenza slitta al 20 aprile per i soggetti con periodicità Iva trimestrale.

L'approfondimento



Sul Sole 24 Ore del 23 marzo erano state messi in luce i problemi aperti che avrebbero giustificato un rinvio dell'adempimento ora deciso dalle Entrate

Contratti di assicurazione. La circolare dell'Agenzia

Polizze vita «miste», esenzione Irpef ridotta

Angelo Busani

La **tassazione dei capitali** percepiti dai beneficiari di contratti di **assicurazione sulla vita**, in particolare, la limitazione dell'esenzione dall'Irpef dei soli capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio demografico (introdotta dall'articolo 1, commi 658 e 659, legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di Stabilità per il 2015) sono state oggetto di commento da parte dell'agenzia delle Entrate. I chiarimenti dell'amministrazione finanziaria sono contenuti nella circolare n. 8/E del 1° aprile 2016.

Prima e dopo

Anteriormente alla legge di Stabilità per il 2015, l'articolo 34, ultimo comma, Dpr 601/1973 disponeva che i capitali percepiti, dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell'assicurato erano completamen-

te esenti dall'Irpef. In sostanza, l'intero ammontare delle somme corrisposte (comprensivo quindi degli eventuali rendimenti finanziari) non era soggetto a tassazione e l'esenzione dalla tassazione, pertanto, concerneva l'intera somma che risarciva il verifi-

L'INDICAZIONE

L'esclusione dall'imposta, in caso di morte dell'assicurato, non riguarda i rendimenti di natura finanziaria

carsi dell'evento morte, senza che avesse rilevanza alcuna il fatto che parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell'assicurazione sulla vita per il caso di morte dell'assicurato avesse natura finanziaria. Per effetto della legge di Stabilità per il 2015 (valevole per i

proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se il decesso dell'assicurato sia avvenuto anteriormente) è stata dunque limitata questa esenzione dall'Irpef ai soli capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per il caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari.

La casistica

Pertanto, non beneficiano più dell'esenzione i rendimenti di natura finanziaria che conseguono dalla stipula di queste polizze.

Dall'inizio del 2015 occorre pertanto distinguere:

- a) da un lato, con riferimento ai cosiddetti contratti di assicurazione "temporanea caso morte" (lacus stipula è totalmente finalizzata alla copertura del rischio demografico), ai proventi che vengono corrisposti ai beneficiari dell'assicurazione si applica una piena esenzione dall'Irpef;

b) d'altro lato, quando invece si tratta di polizze vita cosiddette "miste" (le quali, cioè, oltre alla componente demografica, hanno anche una componente meramente finanziaria), ciò che viene percepito dal beneficiario a titolo di copertura del rischio demografico beneficia dell'esenzione Irpef, mentre non beneficia la prestazione che i beneficiari ricevono con riferimento alla componente finanziaria della polizza.

I proventi di quest'ultimo tipo sono dunque redditi di capitale: l'imponibile corrisponde alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Qualora il valore di riscatto così determinato si riveli mag-

giore rispetto all'importo effettivamente percepito dai beneficiari, la tassazione deve essere effettuata con riferimento alla differenza fra l'importo globale della prestazione "caso morte" erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall'assicurato riferibili alla componente finanziaria.

Invece, qualora non sia possibile determinare il valore di riscatto (cioè che accade ad esempio nell'ipotesi in cui l'assicurato muoia in un periodo nel quale il contratto di assicurazione non consente ancora il riscatto), secondo l'agenzia delle Entrate si deve assumere, in luogo del dato mancante, la riserva matematica con riferimento alla data del decesso: e ciò in quanto questo valore fornisce una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.

Ricerca. Un decreto previsto entro aprile ufficializzerà la composizione delle commissioni - Il Governo punta ad avere la lista dei 500 vincitori entro fine anno

Caccia ai cervelli con le cattedre «Natta»

di Marzio Bartoloni

«Vogliamo attirare i migliori cervelli italiani e stranieri a cominciare da quelli in fuga, ma anche liberare quelli rimasti imbrigliati in Italia, penso a molti bravi ricercatori precari che magari hanno pubblicato su Nature o hanno vinto fondi in Europa e si trovano però la strada sbarrata magari dal barone di turno». A raccontare il decreto che darà corpo al **fondo Giulio Natta** (dedicato al nostro premio

Nobel per la chimica), previsto dalla stabilità che ha stanziato 36 milioni per quest'anno e 75 a regime per finanziare 500 cattedre universitarie per altrettanti scienziati di chiara fama, è Tommaso Nannicini

LO SCOPO

Creare un mercato di talenti a cui gli atenei potranno attingere arricchendo le proposte con benefit aggiuntivi

consigliere di Renzi e da gennaio sottosegretario a Palazzo Chigi. Il decreto - un Dpcm che sarà licenziato «nella seconda metà di aprile» - punta a creare un «mercato di *top scholar* a cui gli atenei potranno attingere arricchendo magari le loro proposte con benefit aggiuntivi, fondi in più per fare ricerca o un team di eccellenza da affiancare al nuovo docente». Il fondo Natta pagherà infatti lo stipendio al docente, di prima o seconda fascia, che «sarà comunque più alto di circa il 20-30%» rispetto a

quello di un prof. appena reclutato. E per rendere ancora più attraente l'approdo in un ateneo italiano ci saranno finanziamenti specifici per fare ricerca: «Abbiamo previsto che parte dei 280 milioni del nuovo Piano nazionale della ricerca che sarà varato a giorni e destinati ai *top talents* sia riservato per le attività dei docenti del fondo Natta». Questo Dpcm è una delle frecce che il Governo vuole scagliare per provare a rendere di nuovo attraente il nostro Paese per i ricercatori, a partire dai

vincitori dei prestigiosi grant europei dell'Erc (il Consiglio Ue della ricerca). Ma come avverrà la selezione delle 500 cattedre? Nannicini, che nel suo passato da ricercatore vanta proprio la conquista di una borsa Erc (unico vincitore in un governo europeo) avverte che nel Dpcm ci saranno alcuni paletti: «Innanzitutto commissioni snelle composte da studiosi di livello internazionale che valuteranno titoli, pubblicazioni e indicatori bibliometrici dei candidati avendo come benchmark le performance scientifiche del 5-10% degli studiosi italiani più produttivi». L'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di utilizzare come riferimento i 25 settori

disciplinari previsti proprio dall'Erc per le sue selezioni. La procedura prevede poi la creazione di una lista dei 500 vincitori da cui poi gli atenei potranno fare delle chiamate dirette. «Il decreto prevede anche un tetto massimo di chiamate perché non si vuole concentrare questo speciale reclutamento in pochi atenei, «ma è certo» avverte Nannicini «che una certa aggregazione lì dove c'è più eccellenza ci sarà». Il Dpcm dopo il varo dovrà andare in Parlamento (un mese per il via libera) e poi si partirà con il bando: «Puntiamo ad avere la lista dei 500 vincitori entro la fine dell'anno».

LE INIZIATIVE

L'appuntamento

LUNEDÌ 11 APRILE AL SOLE 24 ORE

Tuttolavoro, mattinata di studio sull'impatto delle riforme

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna lunedì 11 aprile a Milano Tuttolavoro, l'evento che Il Sole 24 Ore dedica all'analisi e al dibattito sulla riforma del mercato del lavoro. Gli esperti del Sole 24 Ore si confronteranno con delegati delle istituzioni, i dirigenti aziendali e i professionisti del settore. L'evento si svolgerà in via Monte Rosa 9 dalle 8,30 alle



13,30. Per informazioni: www.eventi.ilssole24ore.com/7-tuttolavoro